

6. INCENTIVI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E PER LA TUTELA OCCUPAZIONALE

L'art. 4-ter, D.L. n. 4/2024, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, ha introdotto uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori. Tali imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o con le loro RSA o con la RSU, che preveda un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

L'esonero contributivo spetta, altresì, per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione spetta «a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio». Quindi, dev'essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura e l'INPS può procedere solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro dell'elenco dei destinatari della misura e dell'ammontare dell'esonero calcolato e attribuisce ai datori di lavoro interessati il codice di autorizzazione (CA) "2L", che assume il seguente significato: "Azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter" per il periodo di spettanza dell'esonero.

La quantificazione dell'esonero spettante, effettuata dal Ministero, avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo la proiezione dei costi indicati nell'accordo. L'esonero contributivo spetta dalla data di decorrenza comunicata dal Ministero. I massimali annui pari a 3.500 euro e a 2.000 euro validi per ogni singolo rapporto di lavoro devono essere riparametrati e applicati su base mensile, pertanto, per i primi 24 mesi del rapporto di lavoro, la nuova impresa ha diritto a un esonero contributivo pari, al massimo, a 291,66 euro al mese (3.500/12); per il periodo successivo, la soglia di esonero contributivo mensile fruibile per ogni singolo rapporto di lavoro ammonta a 166,66 euro (2.000/12).

L'esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

La fruizione dell'esonero può avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente attribuito il CA "2L", mediante conguaglio tramite le denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.



Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi, ma è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli sopra previsti, trova applicazione la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

Dato che è l'INL che verifica la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, l'attività di recupero da parte dell'INPS della contribuzione non versata per effetto dell'indebita fruizione dell'esonero è avviata successivamente alla comunicazione all'Istituto da parte dell'INL di eventuali irregolarità riscontrate.

Il recupero della contribuzione è gravato dalle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, che si applicano anche sul recupero della contribuzione conseguente all'interruzione del rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti, ma in tale caso viene applicata l'ulteriore sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

Con il messaggio n. 3344/2025 l'INPS ha illustrato le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso UniEmens.